

Repertorio Scritture Private n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

**CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLE AREE DI PROPRIETÀ DELLA**

**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA ADIBITE A PARCHEGGI A PAGAMENTO,**

**NEL COMUNE DI BUGGERRU PRESSO LA SPIAGGIA DI SAN NICOLÒ.**

**PERIODO: TRIENNALE DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA.**

I SOTTOSCRITTI SIGNORI:

- Schirru Speranza nata a Legnano (MI) il giorno 27 giugno 1970, domiciliata per la carica a Carbonia, nella sede dell'Ente che rappresenta,

la quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane - Servizio Patrimonio tale nominata con decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 13.01.2020, che trovasi depositato agli atti e quindi in nome e per conto della:

- **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA, con sede e domicilio fiscale a Carbonia, via Mazzini n.39, codice fiscale 90038150927,**

denominata "Concedente" o "Provincia" nel corpo del presente atto,

legittimata al compimento di quanto *infra* in forza dei poteri alla stessa conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Provinciali;

- Mura Fabrizio nato a Cagliari il giorno 04 maggio 1970, domiciliato per la carica nella sede dell'ente che

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella di cui all'Allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

rappresenta, il quale interviene nella sua qualità di  
Responsabile dell'Area Funzionale 7 Patrimonio Infrastrutture,  
tale nominato con decreto dirigenziale del Dirigente  
dell'Unione dei Comuni "Metalla e il Mare" n. 6. del  
16.03.2020, che trovasi depositato agli atti e quindi in nome  
e per conto del:

**- COMUNE DI BUGGERRU, con sede e domicilio fiscale a Buggerru,  
via Roma n. 40, Codice fiscale e Partita IVA: 81001830926;**

denominato anche "concessionario" o "Comune" nel corpo del  
presente atto,

legittimato al compimento di quanto *infra* in forza dei poteri  
allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni  
dello Statuto e dei Regolamenti comunali,

PREMETTONO QUANTO SEGUE:

- con note di corrispondenza acquisite al protocollo di questo  
Ente n. 4837 del 24.02.2020, n. 13318 del 05.06.2020 e 15312  
del 29.06.2020 il Comune di Buggerru chiese a questa Provincia  
di gestire il tratto della strada provinciale 83 dal km 48 al  
km 51 con annessa area di sosta e sottoscrivere la relativa  
convenzione al fine di disciplinare l'utilizzo delle aree e  
individuare gli oneri manutentivi a carico del Comune;

- con delibere dell'Amministratore Straordinario n. 20 e 21  
rispettivamente del 2 e 3 luglio 2020 sono state dettate le  
linee guida per la concessione di dette aree;

- con la stessa deliberazione è stato inoltre disposto di

disciplinare tale rapporto patrimoniale mediante

sottoscrizione di un'apposita convenzione.

- con delibera n. 42 del 08.07.2020, la Giunta Comunale di

Buggerru ha approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e

sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano

quanto segue.

#### **Art. 1 (Oggetto del contratto)**

La Provincia del Sud Sardegna, rappresentata come in comparsa,

concede a titolo oneroso al Comune di Buggerru che, come sopra

rappresentato, accetta le aree di proprietà della Provincia

del Sud Sardegna adibite a parcheggi a pagamento, nel Comune

di Buggerru presso la spiaggia di San Nicolò, affinché il

Comune se ne serva per ospitare il posteggio veicoli dei

bagnanti, e predisponga le aree attrezzate per garantire i

servizi igienici e di raccolta rifiuti.

Il Comune si servirà delle aree sopra descritte con la dovuta

diligenza, esclusivamente per accogliere i frequentatori della

spiaggia e per le attività ad essa strumentali. Qualsiasi

variazione di destinazione d'uso delle aree dovrà essere

previamente autorizzata dal concedente.

#### **Art. 2 (Corrispettivo)**

Quale corrispettivo per la concessione delle aree sopra

descritte, il concessionario dovrà effettuare tutti gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del

tratto della SP 83 compreso tra il km 28+000 e il km 29+600

(litorale S. Nicolò).

Gli interventi di manutenzione necessari a garantire

l'esercizio in sicurezza del tratto indicato consistono in:

- rifacimento della segnaletica orizzontale (incluso il

tracciamento degli stalli di sosta),

- ripristino di alcuni elementi di segnaletica verticale;

- eliminazione di alcune buche;

- riconfigurazione delle banchine in terra;

- attività di rimozione della sabbia che, periodicamente,

invade la carreggiata stradale.

Le attività sono dettagliatamente indicate nel Computo metrico

del 26.06.2020 allegato al presente atto per farne parte

integrante e sostanziale, che le parti dichiarano di conoscere

e sottoscrivono per integrale accettazione.

L'onere per la realizzazione degli interventi sul segmento

indicato è stato stimato in **euro 58.796,40 oltre oneri e Iva**

**di legge, pari a € 72.531,61 inclusi oneri e Iva al 22%.**

### **Articolo 3 (Durata della concessione e**

#### **obbligo di restituzione dei beni)**

Il presente contratto ha una durata di **3 anni** a decorrere

dalla data di effettiva consegna delle aree attestata dal

Verbale di consegna, redatto a seguito della sottoscrizione

del contratto, in contraddittorio tra le parti.

Alla scadenza del termine convenuto il concessionario è

obbligato a restituire le aree oggetto del presente contratto, con apposito verbale di riconsegna, da sottoscrivere a cura di entrambe le parti, previa verifica dello stato dei luoghi e in contraddittorio.

#### **Articolo 4 (Condizioni speciali del contratto)**

Per la corretta gestione del rapporto di concessione le parti accettano le seguenti disposizioni:

**1.** Il Comune avrà l'onere di gestire gli spazi o direttamente con proprio personale ovvero individuando il gestore con una procedura ad evidenza pubblica escludendo espressamente l'affidamento diretto e le attività di gestione delle aree parcheggio dovranno iniziare entro il 01 agosto 2020. Tutti gli atti della procedura devono essere inviati per conoscenza al Dirigente del Servizio Patrimonio e al Responsabile Unico del Procedimento indicato dalla Provincia al fine di consentire le attività di verifica.

**2.** Il Comune dovrà rispettare il cronoprogramma degli affidamenti e dei lavori, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che le parti dichiarano di conoscere e sottoscrivono per integrale accettazione. -----

**3.** Nell'ipotesi di ritardo nelle procedure di gara o nell'esecuzione dei lavori, la Provincia valuterà le motivazioni del ritardo e, ricorrendone giustificati motivi, disporrà l'immediato rilascio delle aree concesse, della strada e stimerà gli eventuali danni al fine di ottenerne

l'indennizzo a carico del Comune.

4. Il Comune sarà tenuto a trasmettere alla Provincia entro il 31 ottobre di ogni anno del triennio i documenti contabili dai quali risulti l'importo introitato dalle casse comunali per la gestione dei parcheggi.

5. Il concessionario può appaltare il servizio di gestione delle aree, ma gli è fatto espressamente divieto di assegnarle a terzi in sub concessione.

**Spese:**

saranno a carico del concessionario le spese necessarie al normale utilizzo delle aree e alla loro manutenzione ordinaria, senza diritto di rivalsa. Tutte le spese di custodia e illuminazione di dette aree ed eventualmente i tributi per la parte di competenza saranno a totale carico del Comune di Buggerru.

**Sopralluoghi:**

al fine di verificare la corretta conduzione delle aree, gli istruttori o i cantonieri della Provincia incaricati all'uopo con apposito atto di nomina, effettueranno dei sopralluoghi. Il Comune potrà nominare i propri incaricati per il sopralluogo in contraddittorio.

**Articolo 5 (Cronoprogramma degli interventi)**

Tenuto conto della durata triennale della presente convenzione, la procedura di affidamento del servizio di gestione dei parcheggi, la procedura di appalto dei lavori

nonché la loro effettiva esecuzione devono svolgersi nell'arco dei 12 mesi dalla stipula del presente atto, nel rispetto del cronoprogramma allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che le parti dichiarano di conoscere e sottoscrivono per integrale accettazione.

Le parti convengono che le verifiche intermedie di tutti i procedimenti che avranno durata nel triennio, proseguiranno regolarmente fino alla scadenza, nel 2023.

#### **Articolo 6 (Responsabilità del concessionario)**

Il concessionario è costituito custode delle aree date in concessione ed esonera espressamente la Provincia da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo secondo la vigente normativa, in particolare ex artt. 2050 e 2051 c.c.

Il Concessionario inoltre assume ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria svolti sulle aree e sulla strada e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 c.c.

Inoltre, per tutto il tempo di durata della concessione, il Comune di Buggerru sarà responsabile della viabilità e degli eventuali sinistri che dovessero occorrere nel tratto di

strada provinciale 83 compreso tra il km. 28+000 e il Km 29+600 (litorale S. Nicolò).

Pertanto il Comune sarà tenuto a richiedere alla propria Compagnia di Assicurazione, un *addendum* alle polizze eventualmente già attive o una nuova polizza al fine di dare adeguata copertura alle responsabilità nascenti dalla presa in carico della SP 83 - tratto indicato. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata alla Provincia.

Il concedente è esonerato dal concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare da fatto, omissione o colpa di coloro che utilizzano e occupano le aree parcheggio e per gli eventi sinistrosi che dovessero accadere nel tratto di strada provinciale 83 compreso tra il km. 28+000 e il Km 29+600 (litorale S. Nicolò) per tutta la durata della convenzione.

#### **Articolo 7 (Divieto di cessione del contratto)**

Le parti convengono espressamente che è fatto divieto al concessionario di cedere il contratto senza il consenso scritto del concedente, a pena di nullità.

L'inosservanza del divieto di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa al concessionario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal risarcimento del danno.

#### **Articolo 8 (Revoca e Risoluzione)**

1. La concessione è sempre revocabile prima della scadenza da parte del concedente per i motivi previsti all'art. 21 quinquies della L. 241/1990, con preavviso di un mese.

2. Il Concedente potrà risolvere la presente Concessione, oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, mediante comunicazione al Concessionario inviata a mezzo pec nei seguenti casi:

a) grave negligenza da parte del Concessionario nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto;

b) utilizzo delle aree per uso diverso da quello previsto nella presente concessione;

c) mancato avvio della gestione dei parcheggi entro il termine del 01 agosto 2020;

d) cessione totale o parziale a terzi della concessione e/o subconcessione;

e) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza.

f) nel caso di esecuzione dei lavori in contrasto con il computo metrico o nel caso in cui non vengano espletate le procedure ad evidenza pubblica per la gestione dei parcheggi, o quelle per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o in caso di loro significativo ritardo.

3. Nei casi di cui sopra, il Concedente potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 1453 codice civile, in base alla seguente procedura:

a) il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, a invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta a mezzo pec, a sanare l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario sarà tenuto, entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni, a porre rimedio all'inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l'insussistenza.

b) trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto.

4. Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi di cui al presente Contratto e, in ragione dell'entità dell'inadempimento, non sussistano i presupposti per la risoluzione della Concessione ai sensi del presente articolo, o il Concedente non intenda procedere alla risoluzione della Concessione, si applicherà la seguente procedura:

a) il Concedente provvederà a invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con pec, a sanare l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni;

b) il Concessionario dovrà presentare le proprie contro-deduzioni ovvero porre rimedio all'inadempimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta contestazione;

c) nel caso di mancato accoglimento delle contro-deduzioni del Concessionario ovvero nel caso in cui l'inadempimento persista, il Concedente potrà applicare, in ragione della gravità dell'inadempimento, una penale da euro 100 ad euro

5.000,00 per ciascuna violazione, fermo restando che per la stessa violazione, di volta in volta contestata, l'importo complessivamente dovuto a titolo di penale è cumulabile entro il limite di euro 50.000,00 e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;

d) in tal caso, qualora la penale non venga corrisposta a seguito di formale richiesta del Concedente, la Provincia si riserva di ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni in sede giurisdizionale e sempre fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 9 Codice di comportamento**

Il Concessionario e i propri dipendenti, collaboratori, appaltatori sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento nazionale e del Codice del Codice di comportamento adottato dalla Provincia approvato con atto di G.P. n. 75 del 13.12.2016, consultabile al seguente link <http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/getfile.aspx?ref=94> e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

La violazione dei suddetti codici è causa di risoluzione del presente contratto.

#### **Articolo 10 (Elezioni di domicilio)**

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso la sede legale della Provincia del Sud Sardegna.

**Articolo 11 (Controversie)**

Le parti convengono espressamente che per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere, in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, non componibili in sede di conciliazione bonaria stragiudiziale, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

**Articolo 12 (Spese e registrazione)**

Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella di cui all'Allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni. Eventuali altre spese od oneri di natura fiscale inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa.

Le parti dichiarano espressamente che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, con spese di registrazione a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, in maniera asincrona previa lettura fatta dalle parti le quali dichiarano l'atto e gli allegati pienamente conformi alla loro volontà. Consta l'atto di tredici pagine elettroniche, inclusa quella delle firme e elenco allegati, dattiloscritte sulle prime dodici facciate e fin qui alla presente.

Data del contratto: si vedano le firme digitali e la data di repertorio.

Allegati sottoscritti digitalmente:

A - Computo\_tratto\_km\_28000\_- \_29600

B - Cronoprogramma

C - Planimetria estratto Google Earth

Speranza Schirru, sottoscritto con firma digitale

Fabrizio Mura, sottoscritto con firma digitale